SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 251

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 26 ottobre 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dell'interno

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 agosto 2017.

Caratteristiche tecniche dei simulatori di alta qualità.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri, e, in particolare, le sezioni 2, 3 e 4 dell'allegato I che contemplano la possibilità di svolgere un certo numero di ore di guida individuale su simulatori di guida di alta qualità;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, che recepisce la su indicata direttiva 2003/59/CE, e, in particolare, il capo II sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di cose o di passeggeri;

Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, recante modifiche ed integrazioni al richiamato decreto legislativo n. 286 del 2005 e, in particolare, l'art. 2, comma 4, il quale prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono dettate le disposizioni relative alle caratteristiche tecniche e agli standard di qualità necessari a definire un simulatore di alta qualità e alla misura massima consentita di impiego dello stesso nei corsi di qualificazione per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente;

Visto, altresì, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 settembre 2013, recante: «Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 maggio 2014, che detta le disposizioni relative alla misura massima consentita di impiego dello stesso nei corsi di qualificazione per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente nonché, in particolare, gli articoli 7, comma 7, 8, comma 5, e 13, comma 3, i quali prevedono che i simulatori di guida di alta qualità devono essere conformi alle caratteristiche tecniche stabilite con il presente decreto;

Tenuto conto della necessità di emanare disposizioni che individuino le caratteristiche di un simulatore di guida di alta qualità;

Tenuto conto, altresì, della necessità di affidare al Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza ad attestare che un simulatore abbia le caratteristiche previste dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Caratteristiche dei simulatori di guida di alta qualità

1. I simulatori di guida di alta qualità hanno le caratteristiche minime individuate all'allegato 1 parte integrante del presente decreto.

2. La valutazione della rispondenza dei simulatori alle caratteristiche previste dal presente decreto è rimessa alla competenza del Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi. Al termine delle procedure di verifica, è rilasciato al produttore del simulatore un provvedimento di approvazione. Il produttore si impegna a commercializzare i simulatori sulla base dei modelli approvati.

3. Nel caso di accertata difformità dei simulatori prodotti rispetto al modello approvato, il Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi dispone la revoca del provvedimento di approvazione.

4. Con decreto del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale possono essere apportate modifiche all'allegato 1.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 agosto 2017

Il Ministro: DELRIO

ALLEGATO *1*
(art. 1, comma 1)

CARATTERISTICHE DEL SIMULATORE DI GUIDA
DI ALTA QUALITÀ

1. Configurazione.

Sono possibili due configurazioni:

a) autovettura, autovettura con rimorchio;

b) autocarro, autotreno o autoarticolato, cisterna, autobus, autobus con rimorchio.

2. Componenti del simulatore.

Gli elementi che compongono il simulatore devono avere le seguenti caratteristiche:

a) postazione di guida riprodotta in maniera realistica:

a1) nel caso di configurazione di cui al punto 1. *a)*, la postazione anteriore di un'autovettura,

a2) nel caso di configurazione di cui al punto 1. *b)*, la cabina di autocarro o di trattore stradale o di autobus;

b) visualizzazione dell'ambiente esterno dal posto guida ottenuto con monitor di adeguate dimensioni:

b1) che garantiscano la riproduzione di un angolo di visuale di 360 gradi, nel caso di configurazione di autovettura o di almeno 210 gradi in tutte le altre configurazioni;

b2) sui quali vengano rappresentati in modo virtuale specchi retrovisori, con possibilità di regolazione da parte del conducente, che consentano la visione posteriore e laterale, nel caso di configurazione di cui al punto 1. *a)*, oppure solo laterale nel caso di configurazione di cui al punto 1. *b)*;

b3) volante reale, regolabile in altezza e inclinazione con riproduzione degli effetti del servosterzo e ritorno automatico nella posizione centrale;

c) posto guida costituito da sedile del tipo utilizzato nei veicoli di serie dotato di cintura di sicurezza e regolabile da parte del conducente;

d) possibilità di configurare il tipo di trasmissione: cambio manuale, manuale con frizione automatica, sequenziale e automatico;

e) pedaliera con comandi di frizione, freno e acceleratore;

f) comandi del tipo utilizzato nei veicoli di serie:

f1) freno di stazionamento,

f2) accensione luci,

f3) attivazione indicatori di direzione e luci di emergenza,

f4) comando di accensione/spegnimento del motore,

f5) attivazione del limitatore di velocità, nel caso di configurazione di cui al punto 1. *b)*,

f6) attivazione del retarder, nel caso di configurazione di cui al punto 1. *b)*;

g) cruscotto in riproduzione virtuale comprensivo di spie, contagiri, tachimetro e contachilometri;

h) posto guida montato su una piattaforma mobile con almeno tre gradi di libertà che riproduca i movimenti del veicolo;

i) altoparlanti per la riproduzione sonora dei rumori del motore e dell'ambiente in cui si svolge la guida;

j) telecamera che consenta all'istruttore di vedere in tempo reale il comportamento dell'allievo nel corso dell'esercitazione;

k) alimentazione elettrica a 220 V monofase.

3. Funzionalità del software.

Il software del simulatore deve consentire la riproduzione delle condizioni di guida in diverse situazioni di traffico (con intensità diverse), con possibilità di prevedere la presenza o meno di altri utenti della strada:

a) guida in area urbana: strade a doppio senso di circolazione, strade a senso unico, piste ciclabili, percorsi pedonali, attraversamenti pedonali, intersezioni regolate da segnaletica, rotatorie, aree di stallo, strade con variazioni di pendenza;

b) guida in area extra-urbana: strade a doppio senso di circolazione, intersezioni regolate da segnaletica, rotatorie, piazzole di sosta, strade con variazioni di pendenza, gallerie a doppio senso di marcia, passaggi con limite massimo di altezza inferiore o superiore all'ingombro in altezza del veicolo, aggiramento di ostacoli;

c) guida in area autostradale: stazioni di ingresso e di uscita, corsie di accelerazione e decelerazione, corsie di emergenza, aree di sosta, gallerie, tratti sopraelevati;

d) guida in area chiusa per lo svolgimento di manovre particolari: slalom, retromarcia, posteggi, chiusura a portafoglio (o a forbice) del veicolo trattore con semirimorchio; forze destabilizzanti coerenti e capaci di portare il veicolo al ribaltamento; perdita di aderenza dell'avantreno e retrotreno della motrice/trattore in fase di traino, frenata e perdita di direzione, frenata su superfici con coefficiente di attrito non omogeneo;

e) guida in condizioni diverse di visibilità (luce diurna, notturna, crepuscolare ecc.);

f) guida con differenti condizioni atmosferiche (pioggia, nebbia, ecc.);

g) guida in differenti condizioni di aderenza (strada asciutta, bagnata, ghiacciata, sconnessa, ecc.);

h) guida con differenti condizioni tipi e posizioni di carico, nel caso di configurazione di cui al punto 1. *b)*;

i) effettuazione di tutte le manovre previste dalla direttiva 2006/126/CE;

l) guida ecologica e rispettosa dell'ambiente con misurazione dei consumi medi e istantanei e del livello di CO2 immesso nell'ambiente.

Negli scenari di simulazione la segnaletica stradale deve essere conforme al codice della strada.

4. Grafica.

Per la visualizzazione degli scenari è richiesta grafica 3D di adeguato livello con risoluzione minima di 1920x1080 pixel. La rappresentazione deve essere conforme a standard «real time».

5. Strumenti didattici.

Per la gestione dell'attività didattica, il software deve includere le seguenti funzionalità:

a) identificazione dell'allievo e dell'istruttore tramite SPID;

b) generazione di file digitali non modificabili da archiviare ai sensi del «codice dell'amministrazione digitale», contenenti i dati dell'esercitazione, l'identificazione dell'allievo e dell'istruttore, il tracciamento delle prove sostenute durante la simulazione e la relativa valutazione;

c) impostazione dei parametri dell'esercitazione da parte dell'istruttore attraverso una postazione esterna dedicata composta da un computer o tablet con software dedicato. L'istruttore deve essere anche in grado di monitorare l'andamento della simulazione, osservare l'allievo da un monitor collegato alla telecamera dedicata, cambiare il punto di vista, interrompere e riavviare la simulazione, modificare i parametri in tempo reale inserendo anche eventi imprevisti quali, ad esempio, l'attraversamento improvviso di un pedone, lo scoppio di un pneumatico, un'avaria durante la guida, la variazione delle condizioni di visibilità o aderenza, ecc;

d) presentazione e registrazione degli errori e delle infrazioni commesse;

e) presentazione dei parametri dinamici della guida quali tempo trascorso, velocità consumi, marcia innestata, giri motore;

f) registrazione video dell'esercitazione;

g) riproduzione video differita dell'esercitazione con funzionalità di fermo immagine, rallentamento, avanzamento veloce, cambio del punto di vista;

h) piattaforma web per la gestione, anche da remoto, delle esercitazioni svolte con la presentazione, anche in formato grafico, delle informazioni singole o aggregate per fini didattici, statistici e di pianificazione e impiego dei simulatori stessi.

9. Approvazione.

Al fine di consentire l'approvazione del simulatore, il costruttore fornisce produttore dovrà presentare al Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui attesta che le caratteristiche del simulatore sono conformi alle disposizioni di cui ai punti precedenti. Il produttore del software dovrà altresì rendere disponibile:

a. la documentazione tecnica di progettazione operativa di gestione e uso del software in lingua italiana;

b. la documentazione di progettazione dei test statici e dinamici del software;

c. la documentazione attestante i parametri di effettuazione dei test e l'esito dei test eseguiti.

Tutti i documenti dovranno essere memorizzati sotto forma di documenti informatici non modificabili ai sensi del Capo II, Sezione 1, articoli 20 e 21 del codice dell'amministrazione digitale e firmati digitalmente con firma digitale dal produttore o dal suo rappresentante delegato.

8. Controlli.

Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il Personale può effettuare verifiche sui simulatori per accertare il rispetto dei livelli di prestazione previsti ai punti precedenti.

17A07202

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 ottobre 2017.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Puglia dal 5 gennaio 2017 al 12 gennaio 2017.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, Reg.ne Provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.42104(2015/XA);

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 ed in particolare l'art. 15 comma 4 dove è stabilito, tra l'altro, che «Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subìto danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».

Esaminata, alla luce della normativa di cui al decreto-legge n. 8/2017, la richiesta della Regione Puglia di declaratoria per l'applicazione, nei territori delle Province di Bari, Brindisi, Barletta-Andria-Trani, Foggia, Lecce e Taranto danneggiate dalle gelate dal 5 gennaio 2017 al 12 gennaio 2017, delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Dato atto alla Regione Puglia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Puglia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle produzioni e alle strutture aziendali.

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni e alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Bari:

gelate dal 5 gennaio 2017 al 12 gennaio 2017;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Acquaviva delle Fonti, Altamura, Binetto, Bitonto, Bitritto, Cassano delle Murge, Corato, Gioia del Colle, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Palo del Colle, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Terlizzi, Toritto.

Brindisi:

gelate dal 5 gennaio 2017 al 7 gennaio 2017;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Brindisi, Carovigno, Ceglie Messapica, Mesagne, San Pietro Vernotico, Torre Santa Susanna.

Foggia:

gelate dal 5 gennaio 2017 al 7 gennaio 2017;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei Comuni di Apricena, Ascoli Satriano, Candela, Carapelle, Carpino, Cerignola, Deliceto, Foggia, Ischitella, Lesina, Lucera, Manfredonia, Margherita di Savoia, Ordona, Orsara di Puglia, Orta *Nova*, Peschici, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Ferdinando di Puglia, San Nicandro Garganico, Stornara, Stornarella, Trinitapoli, Troia, Vico del Gargano, Zapponeta.

Lecce:

gelate dal 6 gennaio 2017 al 10 gennaio 2017;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Alliste, Arnesano, Carmiano, Carpignano Salentino, Castrignano dè Greci, Cavallino, Copertino, Galatina, Galatone, Giuggianello, Guagnano, Lecce, Lequile, Leverano, Martano, Matino, Minervino di Lecce, Muro Leccese, Nardò, Racale, Salice Salentino, San Pietro in Lama, Sanarica, Taviano, Trepuzzi, Ugento, Veglie.

Taranto:

gelate dal 5 gennaio 2017 al 12 gennaio 2017;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, e comma 3 nel territorio dei Comuni di Castellaneta, Crispiano, Ginosa, Laterza, Massafra, Mottola, Palagianello, Palagiano, Statte, Taranto.

Barletta-Andria-Trani:

gelate dal 5 gennaio 2017 al 12 gennaio 2017;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Andria, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola, Trani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2017

Il Ministro: MARTINA

17A07190

DECRETO 12 ottobre 2017.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Campania dal 5 gennaio 2017 al 25 gennaio 2017.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.42104(2015/XA);

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017 n. 45 ed in particolare l'art. 15 comma 4 dove è stabilito, tra l'altro, che «Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subìto danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.»

Esaminata, alla luce della normativa di cui al decreto-legge n. 8/2017, la richiesta della Regione Campania di declaratoria per l'applicazione, nei territori della Provincia di Salerno, danneggiata dalle gelate dal 5 gennaio 2017 al 25 gennaio 2017, delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Dato atto alla Regione Campania di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Campania di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Salerno:

gelate dal 5 gennaio 2017 al 25 gennaio 2017;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Sant'Egidio del Monte Albino, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2017

Il Ministro: MARTINA

17A07191

DECRETO 12 ottobre 2017.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lazio dal 5 gennaio 2017 al 10 gennaio 2017.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.42104(2015/XA);

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017 n. 45 ed in particolare l'art. 15 comma 4 dove è stabilito, tra l'altro, che «Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subìto danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5

al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.»

Esaminata, alla luce della normativa di cui al decreto-legge n. 8/2017, la richiesta della Regione Lazio di declaratoria per l'applicazione, nei territori delle Province di Latina e Roma, danneggiate dalle gelate dal 5 gennaio 2017 al 10 gennaio 2017, delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Dato atto alla Regione Lazio di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lazio di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle produzioni e alle strutture aziendali

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni e alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Latina:

gelate dal 5 gennaio 2017 al 10 gennaio 2017;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Castelforte, Latina;

gelate dal 5 gennaio 2017 al 10 gennaio 2017;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio del Comune di Castelforte.

Roma:

gelate dal 5 gennaio 2017 all'8 gennaio 2017;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *c)*, *d)*, nel territorio del Comune di Nettuno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2017

Il Ministro: MARTINA

17A07192

DECRETO 12 ottobre 2017.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Marche dal 12 gennaio 2017 al 19 gennaio 2017.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) n. 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il Regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.42104(2015/XA);

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017 n. 45 ed in particolare l'art. 15 comma 4 dove è stabilito, tra l'altro, che «Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.»;

Esaminata, alla luce della normativa di cui al decreto-legge n. 8/2017, la richiesta della Regione Marche di declaratoria per l'applicazione, nei territori delle Province di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino danneggiate dall'eccesso di neve dal 12 gennaio 2017 al 19 gennaio 2017, delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Dato atto alla Regione Marche di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Marche di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Ascoli Piceno:

eccesso di neve dal 15 gennaio 2017 al 19 gennaio 2017;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei Comuni di Acquasanta Terme, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Castignano, Comunanza, Cossignano, Folignano, Force, Montalto delle Marche, Montedinove, Montegallo, Montemonaco, Offida, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, Venarotta;

eccesso di neve dal 15 gennaio 2017 al 19 gennaio 2017;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei Comuni di Appignano del Tronto, Castignano, Comunanza, Cossignano, Force, Offida, Venarotta.

Fermo:

eccesso di neve dal 15 gennaio 2017 al 19 gennaio 2017;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei Comuni di Amandola, Falerone, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montelparo, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Smerillo;

eccesso di neve dal 15 gennaio 2017 al 19 gennaio 2017;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei Comuni di Amandola, Montefalcone Appennino, Montelparo, Servigliano.

Macerata:

eccesso di neve dal 12 gennaio 2017 al 19 gennaio 2017;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei Comuni di Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Colmurano, Fiastra, Gualdo, Monte Cavallo, Monte San Martino, Muccia, Penna San Giovanni, Pieve Torina, Ripe San Ginesio, San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Ussita, Valfornace, Visso;

eccesso di neve dal 12 gennaio 2017 al 19 gennaio 2017;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei Comuni di Apiro, Camerino, Castelraimondo, Cessapalombo, Cingoli, Colmurano, Esanatoglia, Gualdo, Mogliano, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Pollenza, Ripe San Ginesio, San Severino Marche, Sarnano, Serrapetrona, Tolentino, Treia, Valfornace.

Pesaro e Urbino:

eccesso di neve dal 15 gennaio 2017 al 16 gennaio 2017;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei Comuni di Apecchio, Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Carpegna, Macerata Feltria, Mercatello sul Metauro, Monte Cerignone, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, Sant'Angelo in Vado, Serra Sant'Abbondio, Urbania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2017

Il Ministro: MARTINA

17A07193

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 settembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Alba Chiara - Società cooperativa sociale», in Tito e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Alba Chiara - Società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Confcooperative dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 29 settembre 2016, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 1.464,00 si è riscontrata una massa debitoria pari ad € 11.858,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 10.394,00;

Considerato che in data 29 maggio 2017 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Alba Chiara - Società cooperativa sociale», con sede in Tito (Potenza), (codice fiscale 01876490762) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pasquale Mazzei, (codice fiscale MZZPQL69L17I954F) nato a Stigliano (MT) il 17 luglio 1969, ivi domiciliato, via Cialdini n. 76.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 settembre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07209

DECRETO 20 settembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Agriforest Coop. lavoratori agricolo forestale conduzione terreni Società cooperativa agricola in liquidazione», in Poppi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Legacoop ha chiesto che la società «Agriforest Coop. lavoratori agricolo forestale conduzione terreni Società cooperativa agricola in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Legacoop dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 642.457,00 si riscontra una massa debitoria di € 665.497,00 ed un patrimonio netto negativo di € -149.823,00;

Considerato che in data 27 luglio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Agriforest Coop. lavoratori agricolo forestale conduzione terreni Società cooperativa agricola in liquidazione», con sede in Poppi (AR) (codice fiscale 01261550519) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Lorenzo Signorini (codice fiscale SGNLNZ81T29G702X) nato a Pisa il 29 dicembre 1981, ivi domiciliato, via Lungarno Buozzi n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 settembre 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A07207

DECRETO 28 settembre 2017.

Estensione delle disposizioni, di cui al decreto 22 dicembre 2016, ai nuovi comuni di cui all'allegato 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, allegato inserito con decreto-legge del 9 febbraio 2017, n. 8.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia»;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, di seguito «decreto-legge, n. 83 del 2012» e, in particolare, l'art. 27, comma 8-*bis*, introdotto con decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico vengano disciplinate le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi da effettuare ai sensi degli articoli 5, 6 e 8 del decreto-legge n. 120 del 1989, come successivamente estesi, nei casi di «situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto di cui al comma 8 che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 che stabilisce termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 120 del 1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale e, in particolare, l'art. 2, comma 3 del citato decreto in base al quale «I territori delle aree di crisi industriale non complessa ammessi alle agevolazioni sono individuati, anche su proposta delle singole Regioni interessate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

Vista la circolare direttoriale del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 59282 del 6 agosto 2015 avente a oggetto «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2016 recante «Individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa, ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181», con il quale si è provveduto a disciplinare le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi da effettuare nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentino, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione, nonché i criteri di individuazione dei territori candidabili alle predette agevolazioni;

Visto l'art. 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successivamente novellato con decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», che prevede, per il rilancio del sistema produttivo nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici in argomento, l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989, come disciplinato dal citato decreto 9 giugno 2015, previo riconoscimento con decreto del Ministero dello sviluppo economico dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, riportati negli allegati 1 e 2 al citato decreto-legge n. 189

del 2016, quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016»;

Vista l'ordinanza 15 novembre 2016, n. 3 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, recante «Individuazione dei comuni ai quali è estesa l'applicazione delle misure di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, a seguito degli ulteriori eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016»;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2016, applicativo dell'art. 25, comma 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, che riconosce i Comuni, riportati negli allegati 1 e 2 al citato decreto-legge n. 189 del 2016, quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012;

Visto l'allegato 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 introdotto con decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante «Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017»;

Visto l'art. 18-*undecies* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 di novella del decreto-legge n. 189 del 2016 che al suo comma 2 reca «Il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, ovunque contenuto nel medesimo decreto, nel presente decreto e nelle ordinanze commissariali, si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all'allegato 2-*bis*, introdotto dalla lettera *f)* del comma 1 del presente articolo»;

Decreta:

Art. 1.

Estensione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2016

1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2016 si applicano anche ai comuni elencati nell'allegato 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, introdotto con decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07214

DECRETO 3 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Solidarietà 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Biella e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Solidarietà 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 7.210,00, si riscontra una massa debitoria di € 25.128,00 ed un patrimonio netto negativo di € 31.418,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Considerato che la situazione patrimoniale dell'ente appare ad oggi immutata, a quanto risulta dalla citata documentazione acquisita agli atti;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Solidarietà 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Biella (codice fiscale 01701180026) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Franco Nada (codice fiscale NDAFNC62T30L219U), nato a Torino il 30 dicembre 1962, ivi domiciliato in corso Duca degli Abruzzi n. 15.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07205

DECRETO 3 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «L'Altra Informazione Società cooperativa - Società cooperativa a r. l.», in Piacenza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «L'Altra Informazione Società cooperativa - Società cooperativa a r.l.»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 20 giugno 2016, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 73.743,00, si riscontra una massa debitoria di € 736.604,00 ed un patrimonio netto negativo di € -662.861,00;

Vista la nota con la quale il legale rappresentante segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L'Altra Informazione Società cooperativa - Società cooperativa a r.l.», con sede in Piacenza (codice fiscale 01668740333) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Dante Armani, nato a Parma (PR) il 18 febbraio 1969 (C.F. RMN DNT 69B18 G337D) e domiciliato in San Polo d'Enza (RE), via Papa Giovanni XXIII n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07206

DECRETO 3 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Aurora Società cooperativa sociale», in Francavilla d'Ete e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 13 aprile 2017 n. 21/2017 del Tribunale di Fermo con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Aurora Società cooperativa sociale»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile, pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Aurora Società cooperativa sociale», con sede in Francavilla D'Ete (FM) (codice fiscale 01317700449) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Vanessa Fedeli (C.F. FDLVSS77E62D542K) nata a Fermo il 22 maggio 1977, ivi domiciliata, via Campiglione n. 20.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07208

DECRETO 3 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Business Call Società cooperativa», in Novara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del legale rappresentante dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Business Call società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata relazione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 31 ottobre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 291.153,26, si riscontra una massa debitoria di € 520.565,80 ed un patrimonio netto negativo di € 232.444,24;

Considerato che in data 1° febbraio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato

estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Business Call società cooperativa», con sede in Novara (codice fiscale 02210840035) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Elisabetta Cremonini, nata a Novara il 28 agosto 1965 (codice fiscale CRM LBT 65M68 F952N), ivi domiciliata in via Regaldi n. 2/C.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07210

DECRETO 3 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa edilizia Cascina Valderenne S.r.l. in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa edilizia Cascina Valderenne S.r.l. in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 2.014.625,00, si riscontra una massa debitoria di € 8.314.847,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 6.300.222,00;

Considerato che in data 16 gennaio 2013 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Preso atto che in data 20 febbraio 2013 il legale rappresentante della suddetta cooperativa ha formalizzato le proprie controdeduzioni, che in data 19 aprile 2016 il competente ufficio ha ritenuto non sufficienti a comprovare il superamento dello stato di decozione della cooperativa, quale risultante dai contabili agli atti, assegnando un termine ulteriore per produrre eventuali osservazioni, decorso inutilmente;

Considerato che la situazione patrimoniale dell'ente appare ad oggi immutata, a quanto risulta dalla citata documentazione acquisita agli atti relativa al bilancio 2015 e che la cooperativa non ha depositato ad oggi il bilancio relativo all'esercizio 2016;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa edilizia Cascina Valderenne S.r.l. in liquidazione», con sede in Milano (codice fiscale 12694690152) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Ammendola, nato a Milano (Milano) l'8 agosto 1979 (C.F.MMNRRT79M08F205Y) e ivi domiciliato, via San Vito n. 18.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07211

DECRETO 9 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. di consumo L'economia a r.l. in liquidazione», in Paderno Dugnano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Coop. di consumo l'economia a r.l. in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 105.958,00, si riscontra una massa debitoria di € 334.945,00 ed un patrimonio netto negativo di € -251.595,00;

Considerato che con nota del 16 giugno 2015 e con successiva nota del 12 aprile 2016 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che con nota del 12 maggio 2016 il legale rappresentante della suddetta cooperativa ha formalizzato le proprie controdeduzioni e che il competente ufficio in data 8 luglio 2016, rilevato il permanere dello stato di insolvenza, ha rigettato le controdeduzioni, invitando il legale rappresentante a produrre ulteriori, eventuali elementi di conoscenza;

Considerato che il competente ufficio ritenendo non utili le ulteriori suddette controdeduzioni presentate dal legale rappresentante in data 16 agosto 2016 ha riscontrato con nota del 12 dicembre 2016, rappresentando che risultava depositato il bilancio di esercizio 2015, in cui trovava conferma lo stato di decozione della cooperativa;

Considerato che i dati del bilancio 2016, successivamente depositato, confermano lo stato di insolvenza della cooperativa, rilevabile dati patrimoniali sopra riportati;

Considerato che la situazione patrimoniale dell'ente appare pertanto ad oggi immutata, a quanto risulta dalla citata documentazione acquisita agli atti;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coop. di consumo L'Economia a r.l. in liquidazione», con sede in Paderno Dugnano (Milano) (codice fiscale 00685080152) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Baldin, nato a Badia Polesine (RO) il 29 gennaio 1988 (C.F.BLDMRC88A29A539Y), e domiciliato in Milano, via F. Filzi n. 10.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07212

DECRETO 9 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa edilizia Comunità Ventiquattresima», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale il legale rappresentante della «Società cooperativa edilizia Comunità Ventiquattresima» chiede che la stessa sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, allegando la relativa documentazione;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 5.417.233,00, si riscontra una massa debitoria di € 5.436.524,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 19.389,00;

Considerato che in data 15 marzo 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «ggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa edilizia Comunità Ventiquattresima», con sede in Roma (codice fiscale 02776180586) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Salvatore Sarcone, nato a Cutro (KR) il 21 maggio 1944 (C.F. SRCSVT44E21D236B), e domiciliato in Roma, via di Tor Fiorenza n. 30.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07213

DECRETO 10 ottobre 2017.

Integrazioni e modifiche al decreto 17 marzo 2017, recante l'approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2017.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE
DELLE ATTIVITÀ MINERARIE ED ENERGETICHE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, in particolare il titolo VIII - Esplosivi, articoli da 297 a 303;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 1979, recante norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, modificato con decreti ministeriali 21 febbraio 1996 e 23 giugno 1997;

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, ai sensi del quale l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive avviene a seguito del versamento di un canone annuo;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario n. 16 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 121 del 25 maggio 2016, recante «Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile»;

Visto il decreto direttoriale 17 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 1° aprile 2017, recante «Approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2017» (di seguito: decreto direttoriale 17 marzo 2017);

Vista l'istanza inviata dalla società «VS Italia S.r.l.» il 28 settembre 2017, acquisita agli atti il 2 ottobre 2017 prot. n. 22675, intesa all'inserimento in qualità di distributore nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2017, dei prodotti di cui alla seguente tabella 1;

Visto il versamento di euro 100,00 effettuato dalla società «VS Italia S.r.l.» per l'iscrizione nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2017, dei prodotti di cui alla seguente tabella 1;

Ritenuto opportuno l'emanazione di un provvedimento che integri e modifichi il decreto direttoriale 17 marzo 2017;

Decreta:

Art. 1.

Prodotti intestati alla società «VS Italia S.r.l.»

1. I prodotti esplodenti di cui alla seguente tabella 1, già iscritti nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive a titolo di altra società, sono intestati anche alla società «VS Italia S.r.l.»:

TABELLA 1

Denominazione	Codice MAP	Produttore/importatore/rappresentante autorizzato
Perunit E	1Aa 2216	ERC (import. *EIM)*, ERC (import. *PRA)*, ERC (import. VSI)
Startline 15	2F 1091	ERC (import. *EIM)*, ERC (import. VSI)

Art. 2.

Disposizioni finali

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 10 ottobre 2017

Il direttore generale: TERLIZZESE

17A07197

DECRETO 10 ottobre 2017.

Sostituzione del liquidatore della «Programmazione lavoro Società cooperativa in liquidazione», in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Preso atto che la società cooperativa «Programmazione Lavoro - Società cooperativa in liquidazione», con sede in Milano (MI), C.F. n. 06405970960, si è sciolta e posta in liquidazione il 22 marzo 2013;

Visto il verbale di mancata revisione del 4 aprile 2017, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore sig. Fontana Emanuele, deceduto;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Fabrizio Pierro nato a Milano (MI), il 17 ottobre 1978, C.F. PRRFRZ78R17F205K, con studio in via A. Nota 18 - 20126 Milano (MI);

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Fabrizio Pierro, nato a Milano (MI) il 17 ottobre 1978, C.F. PRRFRZ78R17F205K, con studio in Milano (MI), via A. Nota 18, è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «Programmazione Lavoro Società cooperativa in liquidazione», con sede in Milano (MI) C.F. 06405970960, in sostituzione del sig. Emanuele Fontana deceduto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 ottobre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A07215

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Memantina Teva».

Con la determinazione n. aRM - 153/2017 - 813 del 20 settembre 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Teva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: MEMANTINA TEVA:

confezione: 043175013;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043175025;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 14×1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043175037;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043175049;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 20×1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043175052;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043175064;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 21×1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043175076;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043175088;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043175090;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043175102;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043175114;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043175126;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 42×1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043175138;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043175140;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 50×1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043175153;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 50×1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL confezione: ospedaliera;

confezione: 043175215;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 90×1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043175227;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043175239;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 98×1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043175241;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043175254;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 100×1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043175266;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043175278;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 112×1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043175328;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043175165;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043175177;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 56×1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043175189;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043175191;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 60×1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043175203;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043175280;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043175292;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 120×1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043175304;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043175316;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 168×1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043175330;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043175342;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 14×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043175355;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043175367;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 20×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043175379;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043175381;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 21×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043175393;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043175405;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043175417;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043175429;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043175431;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043175443;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 42×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043175482;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043175456;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043175468;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 50×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043175470;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 50×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL confezione: ospedaliera;

confezione: 043175494;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 56×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043175506;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043175518;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 60×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043175520;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043175532;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 90×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043175544;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043175607;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043175557;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 98×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043175569;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043175571;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 100×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043175583;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043175595;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 112×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043175619;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 120×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043175621;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043175633;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 168×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043175645;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043175658;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 180×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043175660;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043175672;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 14×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043175684;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043175696;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 20×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043175708;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043175746;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043175710;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 21×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043175722;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043175734;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043175759;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043175761;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043175773;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 42×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043175785;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043175797;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 50×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043175809;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 50×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL confezione: ospedaliera;

confezione: 043175811;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043175823;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 56×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043175835;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043175847;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 60×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043175850;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043175862;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 90×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043175874;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043175886;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 98×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043175898;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043175900;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 100×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043175912;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043175951;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043175924;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 112×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043175936;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043175948;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 120×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043175963;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 168×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043175975;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043175987;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 180×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043175999;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

confezione: 043176015;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 180×1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043176027;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

confezione: 043176041;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in flacone HDPE;

confezione: 043176054;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

confezione: 043176066;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

confezione: 043176078;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in flacone HDPE;

confezione: 043176080;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043176092;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 14×1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043176104;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043176116;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 20×1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043176128;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043176130;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 21×1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043176142;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043176155;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043176167;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL confezione: calendario;

confezione: 043176179;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL confezione: calendario;

confezione: 043176181;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043176193;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043176205;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043176217;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 42×1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043176270;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PA/AL/PVC/AL confezione: calendario;

confezione: 043176229;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043176231;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 50×1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043176243;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 50×1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL confezione: ospedaliera;

confezione: 043176256;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043176268;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 56×1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043176282;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 56×1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL confezione: calendario;

confezione: 043176294;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043176306;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 60×1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043176332;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043176344;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 98×1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043176357;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043176369;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 100×1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043176421;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 168×1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043176318;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043176320;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 90×1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043176371;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043176383;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 112×1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043176395;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043176407;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 120×1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043176419;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043176433;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043176445;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 180×1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 043176458;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043176460;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 14×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043176472;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043176484;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 20×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043176496;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043176534;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL confezione: calendario;

confezione: 043176508;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 21×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043176510;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043176522;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043176546;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL confezione: calendario;

confezione: 043176559;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043176561;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043176609;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 50×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043176573;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043176585;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 42×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043176597;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043176611;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 50×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL confezione: ospedaliera;

confezione: 043176623;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043176635;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 56×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043176647;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL confezione: calendario;

confezione: 043176650;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 56×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL confezione: calendario;

confezione: 043176698;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 90×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043176662;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043176674;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 60×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043176686;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043176700;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043176712;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 98×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043176724;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043176736;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 100×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043176748;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043176787;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043176751;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 112×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043176763;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043176775;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 120×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043176799;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 168×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043176801;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043176813;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 180×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 043176825;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043176837;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 14×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043176890;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043176849;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043176852;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 20×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043176864;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043176876;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 21×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043176888;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043176902;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL confezione: calendario;

confezione: 043176914;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL confezione: calendario;

confezione: 043176926;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043176938;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043176940;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043176953;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 42×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043176965;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043176977;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 50×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043176989;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 50×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL confezione: ospedaliera;

confezione: 043176991;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043182017;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 56×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043182029;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL confezione: calendario;

confezione: 043182031;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 56×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL confezione: calendario;

confezione: 043182043;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043182056;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 60×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043182068;

descrizione «20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043182070;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 90×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043182082;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043182094;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 98×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043182106;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043182118;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 100×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043182120;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043182132;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 112×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043182144;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043182183;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043182157;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 120×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043182169;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043182171;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 168×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043182195;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 180×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A07195

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pilocarpina Cloridrato Allergan».

Estratto determina AAM/PPA n. 965 del 6 ottobre 2017

Autorizzazione delle variazioni: variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e la Variazione di tipo IB: C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale PILOCARPINA CLORIDRATO ALLERGAN.

Codici pratica:

VN2/2015/184;

N1B/2015/2061.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale Pilocarpina Cloridrato Allergan, nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 000248031 - «1% collirio, soluzione» flacone 10 ml;

A.I.C. n. 000248056 - «2% collirio, soluzione» flacone 10 ml.

È inoltre approvata, secondo la lista dei termini standard della farmacopea europea, la denominazione delle confezioni da riportare sugli stampati come di seguito indicato:

A.I.C. n. 000248031 - «10 mg/ml collirio, soluzione» flacone 10 ml;

A.I.C. n. 000248056 - «20 mg/ml collirio, soluzione» flacone 10 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Allergan S.p.A. (codice fiscale 00431030584) con sede legale e domicilio fiscale in via Salvatore Quasimodo, 134/138, 00100 - Roma (RM) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente mrminazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07203

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxilin»

Estratto determina AAM/PPA n. 964 del 6 ottobre 2017

Autorizzazione delle variazioni: variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e la variazione di tipo IB: C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale OXILIN.

Codice pratica: VN2/2015/223.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale OXILIN, nella forma e confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 025813015 - «0,025% collirio, soluzione» flacone 5 ml.

È inoltre approvata, secondo la lista dei termini standard della farmacopea europea, la denominazione delle confezioni da riportare sugli stampati come di seguito indicato:

A.I.C. n. 025813015 - «0,025 mg/mlcollirio, soluzione» flacone 5 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Allergan S.p.A. (codice fiscale 00431030584) con sede legale e domicilio fiscale in via Salvatore Quasimodo, 134/138, 00100 - Roma (RM) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07204

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Presentazione lettere credenziali

Si comunica che in data 4 ottobre 2017 i sottoelencati Ambasciatori hanno presentato le lettere credenziali al sig. Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella:

S.E. Colm Ó Floinn, ambasciatore d'Irlanda;

S.E. sig.ra Elizabeth Paula Napeyok, ambasciatore della Repubblica dell'Uganda;

S.E. sig. Goran Aleksic, ambasciatore della Repubblica di Serbia;

S.E. sig. Jasen Mesić, ambasciatore della Repubblica di Croazia;

S.E. Lewis M. Eisenberg, ambasciatore degli Stati Uniti d'America.

17A07196

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali del 9 ottobre 2017

Il testo integrale della deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 9 del 9 ottobre 2017 del Comitato nazionale, recante: «Cessione temporanea di veicoli tra imprese comunitarie che esercitano la professione di trasportatore su strada iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali per l'esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti», è consultabile al seguente indirizzo http://www.albonazionalegestoriambientali.it/

17A07224

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato relativo all'estratto n. 557/PAS/E/009776/XVJ/CE/C dell'11 luglio 2017, di classificazione di un prodotto esplosivo.

Nel decreto di classificazione di un prodotto esplosivo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 172 del 25 luglio 2017, con il quale è stato classificato il manufatto esplosivo denominato «SHOCKSTAR PD», l'indicazione del cognome del titolare delle licenze ex articoli 46 e 47 del T.U.L.P.S. «MARANO» è rettificata in «MARANI».

17A07194

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Baycox Multi», 50 mg/ml sospensione orale per bovini, suini e ovini.

Estratto provvedimento n. 581 del 4 ottobre 2017

Medicinale veterinario: BAYCOX MULTI, 50 mg/ml sospensione orale per bovini, suini e ovini.

Confezioni:

flacone da 100 ml, A.I.C. n. 104985015;

flacone da 250 ml, A.I.C. n. 104985027;

flacone da 1000 ml, A.I.C. n. 104985039.

Titolare dell'A.I.C.: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130 - 20156 Milano.

Oggetto del provvedimento: Variazione di tipo II.Var.Tipo II: C.I.6.a): Modifica delle indicazioni terapeutiche. Aggiunta di una nuova indicazione terapeutica.

Numero procedura europea: IE/V/0360/001/II/001.

Si esprime parere favorevole alla variazione sopra indicata.

Per effetto della variazione si modificano i seguenti punti del Riassunto delle caratteristiche del prodotto:

4.1. Specie di destinazione.

Bovini (vitelli: vitelli in allevamenti di bovine da latte, vitelli da linea vacca-vitello, vitelli in allevamenti di bovine da carne), suini (suinetti di 3-5 giorni di età), ovini (agnelli).

4.2. Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione.

Bovini: per la prevenzione dei segni clinici di coccidiosi e per la riduzione della diffusione dei coccidi nei vitelli in allevamenti con anamnesi positiva di coccidiosi sostenuta da Eimeria bovis od Eimeria zuernii.

Suini: Per la prevenzione dei segni clinici di coccidiosi nei suinetti neonati di 3-5 giorni di età in allevamenti con anamnesi confermata di coccidiosi sostenuta da Cystoisospora suis.

Ovini: Per la prevenzione dei segni clinici di coccidiosi e la riduzione della diffusione dei coccidi negli agnelli in allevamenti con anamnesi positiva di coccidiosi sostenuta da Eimeria crandallis e Eimeria ovinoidalis.

4.3. Controindicazioni.

Non usare in animali di ipersensibilità nota al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

4.5. Precauzioni speciali per l'impiego.

Altre precauzioni: il principale metabolita del toltrazuril, toltrazuril sulfone (ponazuril), si è dimostrato essere sia molto persistente (emivita circa un anno) che mobile nel terreno e tossico per le piante incluse le specie da raccolto.

Per le citate ragioni ambientali devono essere applicate le seguenti restrizioni:

bovini:

vitelli a carne bianca: non utilizzare in allevamenti con solo vitelli a carne bianca;

vitelli in allevamenti di bovine da latte: non somministrare a vitelli, in allevamenti di bovine da latte, con peso corporeo superiore a 80 kg.

Per i vitelli in allevamenti di bovine da latte: per prevenire effetti negativi nelle piante e la possibile contaminazione delle acque di falda, le deiezioni dei vitelli trattati non devono essere sparse nei campi prima di essere diluite con quelle delle bovine non trattate. Prima di essere sparse nei campi, le deiezioni dei vitelli trattati devono essere diluite con quantità di almeno tre volte superiori di deiezioni di bovine adulte;

vitelli da linea vacca-vitello: non somministrare ai vitelli da linea vacca-vitello con peso corporeo superiore a 150 kg;

vitelli in allevamenti di bovine da carne: non trattare i vitelli, in allevamenti di bovine da carne, con meno di tre mesi.

Non somministrare a vitelli, in allevamento di bovine da carne, con peso corporeo superiore a 150 kg;

ovini: gli agnelli che per l'intero ciclo di vita sono tenuti al coperto in un sistema di allevamento intensivo non devono essere trattati oltre le sei settimane d'età oppure superare i 20 kg di peso corporeo al momento del trattamento. Le deiezioni provenienti da questi animali dovrebbero essere sparse sullo stesso appezzamento di terreno solo ogni tre anni;

suini: nessuna.

5.2. Proprietà farmacocinetiche.

Proprietà ambientali: bovini e ovini — Il metabolita del toltrazuril, il toltrazuril sulfone (ponazuril), è un composto molto persistente (emivita circa un anno) e mobile, con effetti negativi sia sulla nascita che sulla crescita delle piante. Data la caratteristica di persistenza del ponazuril, lo spargimento ripetuto delle deiezioni di animali trattati può portare ad un accumulo nel terreno e conseguentemente ad un rischio per le

piante. L'accumulo nel terreno di ponazuril unito alla sua mobilità porta anche al rischio di contaminare l'acqua di falda. Vedi sezioni 4.3 e 4.5.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A07198

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Equip Rotavirus» emulsione iniettabile per cavalli.

Estratto provvedimento n. 591 del 6 ottobre 2017

Medicinale veterinario: EQUIP ROTAVIRUS emulsione iniettabile per cavalli.

Confezioni:

confezione da 3 siringhe: A.I.C. n. 104444017;

confezione da 10 siringhe: A.I.C. n. 104444029;

confezione da 20 siringhe: A.I.C. n. 104444031;

confezione da 40 siringhe: A.I.C. n. 104444043.

Titolare dell'A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l., Via Andrea Doria, 41 M - 00192 Roma.

Oggetto del provvedimento:

Numero procedura europea: UK/V/0241/II/012/G.

Si autorizza la ditta Zoetis Belgium SA, Rue Laid Burniat 1 - 1348 Louvain-la-Neuve, Belgio per la produzione, il confezionamento secondario e il rilascio del prodotto finito in sostituzione della ditta Elanco Animal Health ireland, Sligo - Ireland attualmente autorizzata.

L'autorizzazione del sito Zoetis Belgium SA comporta una serie di modifiche nel processo di produzione del prodotto finito che sono descritte in dettaglio nell'eAF.

La variazione sopra indicata modifica il punto 1 del foglietto illustrativo e le relative sezioni delle etichette, se previsto.

1. Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e del titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione, se diversi.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio: Zoetis Italia S.r.l., Via Andrea Doria, 41 M - 00192 Roma.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione: Zoetis Belgium SA, Rue Laid Burniat 1 - 1348 Louvain-la-Neuve, Belgium.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A07199

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Primun Newcastle HB1», liofilizzato per sospensione per polli.

Estratto decreto n. 123 del 29 settembre 2017

Procedura decentrata n. DE/V/0272/001/DC

Medicinale veterinario ad azione immunologica PRIMUN NEWCASTLE HB1, liofilizzato per sospensione per polli.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Calier, S.A. c. Barcelonès, 26 Pla del Ramassar - 08520 Les Franqueses del Valles, Barcellona (Spagna).

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Laboratorios Calier, S.A. c. Barcelonès, 26 Pla del Ramassar - 08520 Les Franqueses del Valles, Barcellona (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1000 dosi - fiala da 10 ml - A.I.C. n. 105039010;

2000 dosi - fiala da 10 ml - A.I.C. n. 105039022;

10 x 1000 dosi - fiale da 10 ml - A.I.C. n. 105039034;

10 x 2000 dosi - fiale da 10 ml - A.I.C. n. 105039046.

Composizione: ogni dose di vaccino ricostituito contiene:

Principio attivo:

Virus vivo della Malattia di Newcastle (NDV), ceppo lentogeno NDV_HB1: 6.0 - 7.0 log10 EID_{50}*

EID_{50}* = dose infettante embrione 50%: titolo virale richiesto per causare infezione nel 50% degli embrioni inoculati con il virus.

Specie di destinazione: Polli.

Validità:

per l'immunizzazione attiva dei polli nei confronti della malattia di Newcastle (ND) per ridurre i sintomi clinici e la mortalità;

inizio dell'immunità dopo una singola somministrazione: 3 settimane dopo la prima vaccinazione;

inizio dell'immunità dopo la somministrazione di richiamo: 3 settimane dopo la seconda dose di vaccino;

durata dell'immunità in future ovaiole: fino a 10 settimane di età (dopo due somministrazioni al giorno 1 e al giorno 2 rispettivamente);

durata dell'immunità nei polli da carne: fino a 4 settimane di età.

Tempi di attesa: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

17A07200

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vitamina K1 Laboratoire TVM» compresse per cani.

Estratto provvedimento n. 573 del 2 ottobre 2017

Medicinale veterinario: VITAMINA K1 LABORATOIRE TVM.

Confezioni: Tutte.

A.I.C. n.: 104532.

Titolare A.I.C.: Laboratoire TVM - 57 rue des Bardines - 63370 Lempdes, Francia.

Oggetto del provvedimento:

Numero procedura europea: FR/V/0208/002/IA/007.

Variazione tipo IA A.7 Soppressione dei siti di fabbricazione per un principio attivo, un prodotto intermedio o finito, un sito di confezionamento, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente.

Si autorizza la modifica come di seguito descritta:

Eliminazione del sito di confezionamento secondario, controllo dei lotti e rilascio lotti:

Laboratoire TVM - 57 Rue des bardines - 63370 Lempdes - France (FR).

Rimane autorizzato il sito (da indicare nel foglietto illustrative al punto 1 e in etichetta esterna al punto 15):

Europhartech - Rue Henri Matisse - 63370 Lempdes - France (FR).

I lotti prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A07201

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico degli immobili siti nel Comune di Muro Lucano nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/03-01 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 3° lotto 1° stralcio.

Con decreto n. 1620 del 7 febbraio 2017 del commissario *ad acta* ex art. 86 legge n. 289/2002, ing. Filippo D'Ambrosio, è stata dichiarata, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/03-01 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 3° lotto 1° stralcio - l'espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, dei seguenti immobili siti nel comune di Muro Lucano (Potenza):

foglio 45 particella n. 1220 ex 164 di mq 924 - indennità liquidata €. 2.658,83 - ditta Indelli Giuseppe, Zampino Pompea Angela, Marcone Rosa e Marcone Domenico;

foglio 41 particella n. 344 ex 279 di mq 371 - indennità liquidata €. 752,45 - ditta di Gregorio Alexia.

Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e volturato a cura del geom. Michele Della Fera, tecnico incaricato dell'Ufficio commissariale.

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma liquidata.

17A07247

Espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico degli immobili siti nei Comuni di Pescopagano e di Muro Lucano nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 2° lotto.

Con decreto n. 1547 del 12 luglio 2016 del commissario *ad acta* ex art. 86 legge n. 289/2002, ing. Filippo D'Ambrosio, è stata dichiarata, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 2° lotto - l'espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, dei seguenti immobili:

siti nel comune di Pescopagano (Potenza) foglio 24, particelle n. 259 ex125 di mq 3.480, n. 330 ex 125 di mq 526, n. 331 ex 125 di mq 1.949 e n. 127 di mq 5.840 - indennità liquidata €. 27.193,58 - ditta Bracuto Maria Teresa e Schettino Giuseppe;

siti nel comune di Muro Lucano (Potenza) foglio 29, particelle n. 687 ex 288 di mq 2.565 e n. 686 ex 288 di mq 2.674 - indennità liquidata €. 13.544,27 - ditta Rendina Santo Giovanni;

siti nel comune di Muro Lucano (Potenza) foglio 42, particella n. 376 ex 52 di mq 1.406 - indennità liquidata €. 3.169,90 - ditta Cibarelli Francesco Domenico;

siti nel comune di Muro Lucano (Potenza) foglio 43, particella n. 865 ex 230 di mq 748 - indennità liquidata €. 1.510,47 - ditta Pirra Crescenzia;

siti nel comune di Muro Lucano (Potenza) foglio 43, particelle n. 880 ex 239 di mq 448 e n. 873 ex 752 di mq 837 - indennità liquidata €. 1.853,66 - ditta Galante Antonio;

siti nel comune di Muro Lucano (Potenza) foglio 43, particelle n. 819 ex 573 di mq 3.779, n. 836 ex 345 di mq 1.190, n. 875 ex 445 di mq 353, n. 828 ex 352 di mq 772, n. 801 ex 353 di mq 463 e n. 793 ex 355 di mq 211 - indennità liquidata €. 30.347,51 - ditta Paciello Antonio, Paciello Michele, Paciello Gerardo, Paciello Giovanni, Paciello Carmine, Paciello Giuseppe e Paciello Pasquale;

siti nel comune di Muro Lucano (Potenza) foglio 44, particella n. 586 ex 120 di mq 883 - indennità liquidata €. 1.101,70 - ditta Cardillo Rosa e Discianni Michele.

Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e volturato a cura della Società Areateknica s.r.l.

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma liquidata.

17A07248

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-251) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00